



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 1 – Verona, 27 gennaio 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Febbraio 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Dicembre 2020 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: Cambi mese di Dicembre 2020 Pag. 5

AFFARI GENERALI:

- Novità CONAI Pag. 6
- Limitazioni Autotrasporto Merci in Tirolo Pag. 10

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Rifiuti – Rifiuti urbani, trasporto con iscrizione alla Categoria 4 e 2-bis Pag. 12
- Emergenza Covid-19 – Proroga al 31 marzo 2021, produzione ed utilizzo delle mascherine non marcate CE (art. 19 D.L. 183/2020) Pag. 14
- Emergenza Covid-19 – Ordinanze e Circolari del Ministero Salute Pag. 15
- Sicurezza Lavoro/RLS – Comunicazione nominativo RLS – Attivato da Inail canale di assistenza per il servizio telematico dichiarazione RLS Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Nuovo DPCM 14 gennaio 2021 Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Brasile, Ordinanza Ministero Salute Pag. 19
- FGAS – Interventi sulle apparecchiature contenenti FGAS: chiarimenti ministeriali validità e rinnovo certificati (Circolare 0108897/2020) Pag. 19
- Emergenza Covid-19 – Prorogato al 5 marzo il divieto di ingresso dal Regno Unito e Irlanda del Nord verso l'Italia Pag. 20
- REACH/CLP – Nuova banca dati SCIP, dal 5 gennaio obbligo di notifica Pag. 21
- Sicurezza Lavoro – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 – Allegato 3B Pag. 21
- REACH/CLP – Aggiornamento della Candidate List Pag. 22
- VIA – Modifiche alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale Pag. 23
- Emergenza Covid-19 – Brevi espatri per comprovate esigenze di lavoro Pag. 24
- Attrezzature di Lavoro – Nuove tariffe verifiche periodiche Pag. 24
- Sicurezza Prodotto – Prodotti da costruzione, disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati materiali Pag. 25
- ADR – Trasporto su strada di merci pericolose – Novità 2021 Pag. 25
- Emergenza Covid-19 – Validazione dispositivi (DPI e mascherine), ARPAV Veneto Pag. 26
- Sicurezza Lavoro – Rinnovo patentini generatore di vapore, chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 3395/2020) Pag. 27

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 28

SCADENZARIO FEBBRAIO 2021

01.02.2021 ⇒ ESTEROMETRO DICEMBRE:

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di dicembre 2020.

01.02.2021 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE:

scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolda in modo "virtuale" per il 2020.

15.02.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.02.2021 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento del saldo:

scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, nella misura del 17%. – **codice tributo 1713.**

16.02.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di gennaio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale;
- 3848 addizionale comunale. Saldo;
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2021 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di gennaio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.02.2021 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.02.2021 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021:

termine per i seguenti adempimenti:

- pagamento del premio di autoliquidazione Inail 2020/2021 in unica soluzione o della prima rata;
- presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione Inail;
- comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte.

16.02.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di gennaio 2021, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.02.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PARTICOLARI:

scade il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al quarto trimestre (ottobre-dicembre 2020).

- ✓ Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2019, al netto dell'acconto versato da parte dei **CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI "PARTICOLARI"** (benzinai, trasportatori iscritti all'albo) e imprese di cui all'art. 74, comma 4, del DPR 633/72.
- ✓ Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2019, al netto dell'acconto versato da parte dei contribuenti che si sono avvalsi per le **subforniture** del versamento trimestrale dell'Iva ai sensi dell'art. 74, comma 5, del DPR 633/72.

I versamenti trimestrali effettuati entro la data odierna a norma del predetto art. 74, commi 4 e 5, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell'1% previsti dall'art. 33, DPR n. 633/1972.

I versamenti su indicati dovranno essere effettuati con l'importo arrotondato all'unità di euro.

20.02.2021 ⇒ ENASARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il quarto trimestre 2020.

25.02.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **gennaio 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

28.02.2021 ⇒ AMIANTO COMUNICAZIONE ANNUALE:

entro il 28 febbraio 2021 le imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto devono inviare tramite pec alla Regione del Veneto ed allo Spisal dell'Azienda ULSS territorialmente competente una relazione sulle attività svolte nel corso del 2020.

Il modello e le istruzioni per tale relazione, contenente le informazioni prescritte dall'art. 9 comma 1, lett. A, B, C e D della Legge 27.03.1992 n. 257 e redatta secondo il fac-simile della Circolare Ministeriale 17.02.1993 n. 124 976, sono scaricabili dal sito <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/modulistica/#amianto>.

28.02.2021 ⇒ MODELLO OT23 INAIL:

termine per la presentazione in modalità telematica del Modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa (si rinvia alla nostre circolari).

28.02.2021 ⇒ MODELLO OT23 INAIL:

termine per la presentazione in modalità telematica del Modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa (si rinvia alla nostre circolari).

28.02.2021 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di gennaio 2021.

28.02.2021 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento dei contribuenti FASI relativi al 1^a trimestre 2021.

28.02.2021 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021:

(slitta al 1° marzo 2021)

presentazione all'Inail in modalità telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 ai fini dell'autoliquidazione Inail.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di DICEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
DICEMBRE 2019	/	DICEMBRE 2020	-0,15%
			-0,2%

- Variazione biennale:

			75%
DICEMBRE 2018	/	DICEMBRE 2020	+0,15%
			+0,2%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI DICEMBRE 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di DICEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6166
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5595
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4412
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	126,2782
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,6008
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,90624
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,2170
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1736
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0814

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

NOVITA' CONAI

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “*Milleproroghe 2021*”, il cui comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “*Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.*”

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, vale a dire “*I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/29/CE della Commissione*”.

Il Decreto Legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

A tal proposito, è stata diffusa una nota informativa sul sito web di CONAI al seguente link:
<https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>.



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 4 dicembre 2020

Oggetto: Definizione agevolata di errori di applicazione del contributo ambientale Conai riservata ad aziende che operano nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo. Delibera CdA Conai del 26 novembre 2020.

Premessa

Le procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai riservate agli operatori del settore dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati sono state oggetto di ripetuti interventi normativi riportati essenzialmente nelle Circolari Conai/Rilegno del **12 aprile 2007**, del **12 dicembre 2012** e del **14 giugno 2019**¹ (con effetto dall'**1.1.2019**).

Infatti in tale settore erano stati rilevati nel tempo diffusi errori di interpretazione della specifica normativa, con conseguenti disallineamenti contributivi nei trasferimenti di tali imballaggi dovuti principalmente alla commistione di flussi di varia provenienza e destinazione sia alla capacità organizzativa delle imprese, non sempre adeguata rispetto agli obblighi consortili.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti introdotti dal 2019, per i fatti gestionali posti in essere dagli stessi operatori fino al 31.12.2018 permangono le difficoltà operative per l'esatta individuazione - ex post - del momento in cui si è configurata la cosiddetta prima cessione e, dunque se e quando (e da chi) il contributo sia stato effettivamente assolto. Il timore di regolarizzare la posizione con un CAC pregresso dovuto al Conai su 10 anni (o - a determinate condizioni - 5) è altamente probabile e ha indotto molte aziende a non definire la propria posizione neanche per l'ultimo biennio; inoltre, nel caso di controlli da parte del Conai, si instaurano spesso contenziosi dovuti a differenti interpretazioni sulla portata della normativa vigente nel tempo.

Per quanto sopra, il Consorzio Rilegno, nell'ottica di ridurre fenomeni di non leale concorrenza fra imprese operanti nello stesso settore ha richiesto al Conai di valutare la possibilità di introdurre una procedura agevolata di regolarizzazione delle imprese coinvolte da tale problematica evitando contenziosi che attengano al recupero del contributo ambientale ante 2019 e tenendo conto anche dell'attuale difficile congiuntura economica.

¹ Tale Circolare ha recepito una sostanziale modifica del Regolamento Conai con la quale i commercianti di imballaggi erano stati equiparati ai produttori ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai al momento di effettuazione della cosiddetta prima cessione degli imballaggi, con effetto dall'**1.1.2019**.




Alla luce di tutti gli elementi complessivamente acquisiti e analizzati dal competente tavolo di lavoro, il **Consiglio di Amministrazione del Conai**, per agevolare la regolarizzazione delle imprese operanti nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo, in data 26 novembre 2020, ha deliberato quanto segue:

- ✓ riconoscimento della validità di comportamenti pregressi, **fino al 31.12.2018**: fino a tale data, pertanto, Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dal consorziato che ha gestito pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo;
- ✓ decorrenza dell'obbligo del CAC sulle "prime cessioni" di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo **dall'1.1.2019**;
- ✓ apertura di una finestra temporale per consentire la regolarizzazione di errori commessi **dall'1.1.2019 fino al 30.06.2021**:
 - con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (per CAC, IVA e interessi di mora);
 - in caso di controlli avviati, l'eventuale sanzione sarà commisurata al CAC dovuto accertato limitatamente al periodo decorrente dall'1.1.2019;
- ✓ la definizione agevolata **non opera** per le imprese che - nel periodo da regolarizzare - producono/commercializzano esclusivamente **pallet nuovi**, non essendo stati rilevati dubbi interpretativi ai fini dell'applicazione del CAC;
- ✓ resta valida la regola generale in merito alla esclusione delle sanzioni² per le aziende che presentino la richiesta di regolarizzazione spontanea prima dell'avvio di controlli³ da parte del Conai;
- ✓ restano inoltre valide tutte le altre procedure previste per le altre tipologie di imballaggi, così come illustrate nella Guida Conai.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Faccioto
Direttore Generale



² Ai sensi dell'art. 13, comma 8 del Regolamento Conai

³ Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Conai



INFORMATIVA CONAI - BIOREPACK

Milano, 22 dicembre 2020

Con decreto del 16.10.2020 (G.U. Serie Generale n. 284 del 14.11.2020) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, è stato approvato lo statuto di **"BIOREPACK - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile¹"**.

Biorepack si colloca all'interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile raccolti con la frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Sono dunque chiamati ad aderire² al nuovo consorzio:

- i produttori/importatori di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile ("Produttori"³);
- i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, compresi gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati ("Trasformatori"⁴).

In questa fase transitoria, in attesa della rideterminazione del contributo ambientale per detti imballaggi, restano fermi:

- i valori del contributo ambientale previsti per gli imballaggi in plastica nelle varie fasce contributive;
- le procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale Conai;
- la categoria di iscrizione al Conai e la relativa quota di partecipazione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Numero Verde Conai 800337799 o scrivere all'indirizzo info@biorepack.org. La modulistica per l'adesione a Biorepack è disponibile sul sito www.biorepack.org.

CONAI

BIOREPACK

¹ Certificati e conformi alle norme armonizzate **UNI EN 13432:2002** e/o **UNI EN 14995:2007** da parte di organismi accreditati.

² Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto di Biorepack.

³ Art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto di Biorepack: "i fornitori di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, categoria che comprende i produttori e gli importatori di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate **UNI EN 13432:2002** e/o **UNI EN 14995:2007** (di seguito «Produttori»)".

⁴ Art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto di Biorepack: "i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Trasformatori»)".

LIMITAZIONI AUTOTRASPORTO MERCI IN TIROLO

Si informano gli associati che dal 1° gennaio 2021 il Tirolo ha inasprito il divieto di transito notturno estendendolo anche agli automezzi euro 6 di ultima generazione che, di fatto, sono più puliti della maggior parte delle autovetture in circolazione.

Sono esplicitamente esclusi dal divieto solo i mezzi pesanti a trazione completamente elettrica o a idrogeno e celle a combustibile.

Sono interessati dal divieto di circolazione settoriale i seguenti gruppi di merci:

- tutti i rifiuti che rientrano nel catalogo europeo dei rifiuti;
- pietre, terra e scavi;
- legname sotto forma di tronchi e sughero;
- minerali ferrosi e non ferrosi;
- veicoli delle categorie e sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, N1;
- acciaio, ad eccezione di armature ed acciaio da costruzione per la fornitura ai cantieri;
- marmo e travertino;
- piastrelle di ceramica;
- carta e cartone;
- prodotti a base di oli minerali fluidi;
- cemento, calce e gesso;
- tubature e profilati cavi;
- cereali.

Il divieto di circolazione vale per il trasporto con i seguenti veicoli:

- autocarri ed articolati con un peso totale massimo ammesso superiore a 7,5 ton.;
- Autocarri con rimorchio, dove la somma dei pesi totali massimi ammessi di entrambi i veicoli supera le 7,5 ton.;
- dal 1° maggio al 31 ottobre, dalle 22.00 alle 05.00, la domenica e i festivi dalle 23.00 alle 05.00;
- dal 1° novembre al 30 aprile, dalle 20.00 alle 05.00, la domenica ed i festivi dalle 23.00 alle 05.00;

Divieto di circolazione settoriale

Il divieto di circolazione settoriale vige sul tratto dell'autostrada Inntal A 12 compreso tra il chilometro 6,35 nel comune di Langkampfen e il chilometro 72,00 nel territorio del comune di Ampass, in entrambe le direzioni di marcia .

Quali sono le eccezioni previste

- deroga per determinate classi Euro: il Ddecreto non si applica ai veicoli più aggiornati in fatto di emissioni, ma anche qui con una nuova restrizione: se fino al 31 dicembre 2019 la deroga era estesa a tutti gli euro 6 con emissioni di Nox non superiori a 0,4 g/kWh, a partire dal 1 gennaio si richiede come ulteriore requisito che il veicolo sia stato immatricolato non prima del 31 agosto 2018. Tutte le condizioni devono essere opportunamente certificate da documenti o contrassegni;
- sono concesse deroghe anche ai veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico all'interno della "zona ambientale" definita dalla tratta in questione o nelle zone limitrofe, a patto che risultino omologati Euro 5 o Euro **6 e con emissioni di Nox non oltre 2,0 g/kWh**;
- ci sono poi ulteriori deroghe per i veicoli che hanno come punto di partenza o destinazione distretti

politici compresi dentro la zona ambientale o nelle zone limitrofe. Tra queste ultime sono considerate anche aree oltreconfine in Germania e in Italia (ad esempio Vipiteno, Valpusteria e Valle Isarco), il cantone svizzero dei Grigioni e il Liechtenstein. In quel caso però la circolazione è ammessa unicamente ai veicolo Euro 6 con Nox entro 0,2 g/kWh;

- esclusi dal divieto sono anche i veicoli a trazione elettrica o fuel cell a idrogeno, i veicoli di soccorso, i mezzi militari con presenza di necessità inderogabile di trasferimento o per trasferimenti improrogabili dell'esercito federale o di truppe straniere stazionate in Austria, come pure trasporti di emergenza di organizzazioni di soccorso riconosciute.

In singoli casi è anche possibile richiedere alle autorità amministrative distrettuali competenti la concessione di una deroga a questi divieti di circolazione. L'autorità competente verifica se, nel singolo caso, l'interesse pubblico da comprovare a cura del richiedente prevale in via eccezionale rispetto all'interesse per il mantenimento della qualità nell'aria.

Altre limitazioni:

- dal 15 gennaio al 30 giugno tra le 7 e le 18 dal lunedì al sabato , le uscite autostradali di Wattens sulla A12 e di Innsbruck Sud sulla A13, sono vietate agli autocarri con lunghezza superiore ai 12 metri, fatta eccezione per quelli destinati ad operazioni carico e scarico in determinati comuni;

- divieto di circolazione invernale nelle giornate di sabato, lungo le autostrade A12 e la A13. La misura è in vigore nei sabati dei mesi di Gennaio, Febbraio e Mar (limitatamente ai giorni 7 e 14) dalle ore 7 alle ore 15 ed interessa i trasporti diretti o in transito verso l'Italia o la Germania. Il divieto va ad aggiungersi ai consueti divieti di circolazione previsti per il Sabato (dalle 15 alle 24).

Deroghe specifiche

- esenzione per il trasporto prevalente di generi alimentari facilmente deperibili con una scadenza di soli pochi giorni oppure il trasporto esclusivo di stampe periodiche;

- esenzione per il trasporto urgente di medicinali;

- esenzione per il trasporto di animali vivi.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l'Ufficio Affari Generali.

ALBO GESTORI RIFIUTI RIFIUTI URBANI, TRASPORTO CON ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 4 E 2-BIS

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 concernente "Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con tale delibera il Comitato stabilisce che i rifiuti, divenuti urbani a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa a partire dal 1 gennaio 2021, possono continuare ad essere trasportati da soggetti già precedentemente iscritti alla categoria 4 (trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi) ed alla categoria 2-bis (trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dal soggetto che li trasporta) per i codici di cui all'allegato L-*quater* fino a quando saranno definite le modalità di adeguamento di queste iscrizioni.

Si ricorda che l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 riporta la definizione di rifiuti urbani modificata dal D.Lgs. 116/2020 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.

Art. 183, comma 1

b ter) «rifiuti urbani»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L- *quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- *quinquies* ;**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;».

Si riportano i testi degli allegati L-quater e L-quinquies

Allegato L -quater: Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301
INDIFFERENZIATI		

Allegato L-quinquies:

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banche di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banche di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Il testo della Delibera è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19
PROROGA AL 31 MARZO 2021, PRODUZIONE ED UTILIZZO DELLE MASCHERINE
NON MARCATE CE (ART. 19 D.L. 183/2020)

Si comunica che il Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, contiene all'art. 19 la proroga al 31 marzo 2021 delle disposizioni relative alla produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e l'utilizzo delle stesse per i lavoratori e la collettività.

Per l'importazione di detti prodotti, restano valide invece le disposizioni previste dalle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 66-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che la deroga prevista si riferisce solamente alle procedure previste per l'apposizione della marcatura CE, mentre per le caratteristiche tecniche che dette mascherine e i DPI devono

comunque possedere, al pari di quelle marcate CE, sarà cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per le mascherine chirurgiche o dell'INAIL per i dispositivi di protezione individuale (DPI) verificarne la relativa rispondenza, secondo i criteri di validazione da queste previsti. Al termine del periodo di emergenza (31 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe), le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in attuazione dell'attuale Legge "Cura Italia", per continuare a essere prodotti o importati e commercializzati, dovranno essere marcati CE seguendo la procedura prevista dalla normativa di riferimento vigente.

Il testo del D.L. 183/2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 ORDINANZE E CIRCOLARI DEL MINISTERO SALUTE

Si segnalano i seguenti provvedimenti adottati in questi giorni dal Ministero della Salute

ORDINANZA del Ministero della Salute del 9/01/2021 recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria"

La presente ordinanza, che produce effetti fino al 15 gennaio 2021, prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e l'applicazione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della disciplina per gli Stati e territori di cui all'elenco E del medesimo decreto, **sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.**

Per le suddette finalità, l'ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 644 dell'8/01/2021

La circolare contiene indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio(pdf, 0.33 Mb).

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 705 dell'8/01/2021

Il documento contiene un aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e delle strategie di testing. Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC)^{1,2}, vengono forniti aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di *testing* e *screening* che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle Circolari n. 7922 del 9/03/2020 "*COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso*" e n. 35324 del 30/10/2020 "*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica*".

La circolare introduce la seguente **DEFINIZIONE DI CASO COVID-19**

Criteri clinici

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:

- tosse
- febbre
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Criteri radiologici

Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

Criteri di laboratorio

1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,

OPPURE

2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi".

Criteri epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi**A. Caso Possibile**

Una persona che soddisfi i criteri clinici.

B. Caso probabile

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,
OPPURE

una persona che soddisfi i criteri radiologici.

C. Caso confermato

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 499 del 7/01/2021

Il provvedimento fornisce ulteriori indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. I contenuti della nuova circolare hanno lo scopo di armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l'organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (*Basic Life Support and Defibrillation*), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell'attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.

Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l'esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.

SICUREZZA LAVORO/RLS**COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS – ATTIVATO DA INAIL CANALE DI ASSISTENZA
PER IL SERVIZIO TELEMATICO DICHIARAZIONE RLS****Fonte www.inail.it**

Con una Nota del 12 gennaio u.s. prot. n. 153 la Direzione Regionale INAIL Veneto comunica che in caso di problemi con l'uso del servizio telematico Dichiarazione RLS, le aziende potranno:

- contattare il Contact center Inail al numero telefonico 066001, attivo dal lunedì, al venerdì, dalle ore 9.00, alle ore 18.00;
- rivolgersi al servizio "Inail risponde", disponibile nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale dell'Istituto (www.inail.it);
- consultare l'area "Supporto" del portale dell'Istituto, dove sono pubblicati i manuali operativi e le FAQ riguardanti la dichiarazione R.L.S.

Il testo della Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 NUOVO DPCM 14 GENNAIO 2021

Alleghiamo il DPCM 14 gennaio 2021 in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 recante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive non ci sono modifiche; infatti l'art. 4 del DPCM ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Alleghiamo inoltre il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.10 del 14.01.2021) che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e prevede le misure e limitazioni alla circolazione per le diverse aree di rischio di diffusione del virus.

Segnaliamo infine le quattro nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute il 16 gennaio sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (D.M. 30 aprile 20209. Secondo tali ordinanze, in vigore dal 17 gennaio 2021, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta;

area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Restano, infatti, in zona arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto, come da DPCM del 14 gennaio 2021, che all'art. 14 comma 3 proroga le ordinanze dell'8 gennaio stabilendo che le disposizioni si applichino "fino all'adozione delle nuove ordinanze", ma in ogni caso "non oltre il 24 gennaio 2021".

Le Faq del Governo, attualmente in aggiornamento, sono disponibili al link <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il DPCM 14 gennaio 2021

- il D.L. 2 del 14 gennaio 2021

EMERGENZA COVID-19 BRASILE, ORDINANZA MINISTERO SALUTE

Firmata dal Ministro della Salute una nuova Ordinanza del 16 gennaio per contrastare la nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in Brasile.

Il provvedimento, valido fino al 31 gennaio p.v., blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

FGAS INTERVENTI SULLE APPARECCHIATURE CONTENENTI FGAS: CHIARIMENTI MINISTERIALI VALIDITA' E RINNOVO CERTIFICATI (CIRCOLARE 0108897/2020)

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero Ambiente sul proprio sito la Circolare del 24 dicembre 2020 n. 0108897 contenente ulteriori chiarimenti in merito alla validità e al rinnovo dei certificati delle persone e delle imprese che effettuano gli interventi sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ex DPR 146/2018, a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid19 (art. 103, comma 2, Legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato da ultimo dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, cosiddetta Legge Cura Italia”).

Si ricorda che devono ottenere un certificato da parte di un organismo di certificazione:

1. le persone fisiche che intendono svolgere:

- sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e sulle pompe di calore fisse, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
- sulle apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
- sui commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, le attività: d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento; di recupero;
- l'attività di recupero dei solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

2. **le imprese** che intendono svolgere le attività di installazione, di riparazione, di manutenzione, di assistenza o di smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, delle pompe di calore fisse e delle apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Sul nostro sito www.apiverona.it sono disponibili:

- la Circolare 24 dicembre 2020
- la Circolare 28 dicembre 2020

EMERGENZA COVID-19 PROROGATO AL 5 MARZO IL DIVIETO DI INGRESSO DAL REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD VERSO L'ITALIA

Si evidenzia che il DPCM 14 gennaio 2021, contiene all'art. 14 comma 2, la proroga al 5 marzo 2021 della validità dell'ordinanza Ministero Salute 9 gennaio 2021 relativa al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sono previste eccezioni a tale divieto per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autocertificazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b) alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (cfr art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14 gennaio 2021) previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fatti salvi gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni dell'ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

REACH/CLP NUOVA BANCA DATI SCIP, DAL 5 GENNAIO OBBLIGO DI NOTIFICA

Lo *SCIP* è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi ("Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)") istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti.

L'art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, **a partire dal 5 gennaio 2021**, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list (sostanze preoccupanti, Svhc - Substances of very high concern) in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all'ECHA.

L'obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata di [Supporto SCIP - ECHA \(europa.eu\)](https://echa.europa.eu).

ECHA ha avuto il compito di creare la **Banca Dati SCIP** per accogliere le suddette informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti e materiali, incluso lo stato di rifiuto ([SCIP infographic - ECHA \(europa.eu\)](https://echa.europa.eu)).

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: [Comprendere la direttiva quadro sui rifiuti - ECHA \(europa.eu\)](https://echa.europa.eu).

SICUREZZA LAVORO SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 40 DEL D.LGS. 81/2008 – ALLEGATO 3B

Il Decreto Legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Con precedente Nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) era stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 dell'invio dei dati allegato 3B relativi all'anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, con nota protocollo 0001330-14/01/2021-DGPRES-MDS-P, il Ministero della Salute ha informato della sospensione in oggetto, **per tutto l'anno 2021**.

REACH/CLP AGGIORNAMENTO DELLA CANDIDATE LIST

Fonte Normachem
Fonte [ECHA](#)

ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List che, con l'introduzione di nuove sostanze, conta ora 211 voci. Lo scorso 19 gennaio 2021 è stata aggiornata la Lista delle Sostanze Estremamente Preoccupanti Candidate ad essere incluse in Autorizzazione (All. XIV) - la cosiddetta "Candidate List", con l'aggiunta di **due nuove voci**:

Nome della sostanza	EC	CAS	Ragione dell'inclusione
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	205-594-7	143-24-8	Tossico per la riproduzione (art. 57 (c))
Diocetyl tin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety	-	-	Tossico per la riproduzione (art. 57 (c))

La sostanza *Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether* è un solvente organico che trova applicazione essenzialmente come solvente e agente di estrazione, mentre, più raramente, viene usato nella formulazione di adesivi e flussanti.

La seconda voce comprende, invece:

- diottilstagno dilaurato;
- la sostanza *UVCB Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs*, risultato della sintesi a partire da acidi grassi di olio di cocco (e non con acido laurico);
- ogni altro stannano diottil-sostituito e bisostituito con carbossilati C-12 predominanti.

Questi composti stannici vengono largamente utilizzati come additivi e catalizzatori nella produzione di materiali polimerici, nella formulazione di smalti, vernici, coating, adesivi e in altre formulazioni con innumerevoli campi di applicazione.

Come sottolinea ECHA, ricordiamo che lo scopo della Candidate List è quello di eliminare e sostituire gradualmente le sostanze in essa contenute.

Nel mentre, è necessario tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati a tali composti che potrebbero, in futuro, essere inclusi in nell'Allegato XIV del Reg. REACH, e richiedere quindi un'autorizzazione per essere utilizzati. L'inclusione delle sostanze in Candidate List obbliga inoltre i fornitori di articoli a monitorare la loro presenza nei prodotti immessi sul mercato e ad adempiere agli obblighi di comunicazione dell'art. 33 del Reg. REACH, così da assicurare trasparenza e sicurezza d'uso ai consumatori/destinatari degli articoli.

Ricordiamo, infine, che **a partire dal 5 gennaio 2021 è in vigore l'obbligo di notifica SCIP** attraverso l'omonimo database europeo gestito da ECHA, per i fornitori di articoli contenenti sostanze di Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851).

VIA

MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 76/2020 (pubblicata sul supplemento ordinario alla GU 14.09.2020) ha introdotto alcune importanti novità in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale VIA, modificando la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare si tratta di modifiche che riguardano una semplificazione e una riduzione dei tempi dei procedimenti

Procedura di verifica assoggettabilità VIA: viene sostituito l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; non vengono modificati i termini di durata del procedimento, che restano fissati in circa 90 giorni. Per quanto riguarda la fase iniziale del procedimento, si prevede che l'autorità competente deve verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata entro 5 giorni dalla ricezione della stessa e che può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ed integrazioni. Il proponente deve provvedere all'invio della documentazione, inderogabilmente, entro i successivi 15 giorni e qualora non provveda, entro tale termine, la domanda si intende respinta.

Procedure di VIA di competenza statale e regionale: si segnala per i procedimenti di competenza regionale (art. 27-bis) la riduzione a 90 giorni (in precedenza erano 120 giorni) del termine di conclusione della conferenza di servizi che porta al provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera prevista dal progetto.

Procedura per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: sono ridotti i tempi del procedimento, previsto all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006, portandoli da 60 a 45 giorni.

Monitoraggio: all'art. 28, che riguarda l'ottemperanza, da parte del proponente, alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, viene aggiunto un nuovo comma 7-bis. La nuova disposizione stabilisce che il proponente, entro i termini previsti dai provvedimenti dell'autorità competente, deve trasmettere alla stessa *“la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.”* L'autorità competente deve provvedere a pubblicare nel proprio sito internet tale documentazione.

EMERGENZA COVID-19 BREVI ESPATRI PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO

Fonte SISP/Spisal AULSS 9 Scaligera

Si ritiene opportuno evidenziare quanto riportato sul sito <https://sisp.aulss9.veneto.it> riguardante il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

In particolare nei casi espressamente previsti dal citato DPCM 14 gennaio 2021 e DGR 1422 del 21 ottobre 2020 per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata **non superiore a 120 ore**, effettuare specifica comunicazione al dipartimento di prevenzione attraverso modulo on-line.

Al rientro e dopo 5-7 giorni si potranno eseguire i due tamponi screening di controllo presso:

- punto tamponi fiera di Verona padiglione 10, ingresso E
- Bussolengo, via Verona n. 4 (ex LIDL)

esibendo la ricevuta che sarà inviata all'indirizzo mail comunicato nel modulo.

ATTREZZATURE DI LAVORO NUOVE TARIFFE VERIFICHE PERIODICHE

Publicato sul proprio sito dal Ministero del Lavoro la Nota prot. n. 0018860/2020 del 4 dicembre 2020 con la quale vengono aggiornate le tariffe per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Le tariffe adottate con il Decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012, per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sono state aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi rilevati al mese di novembre 2020, pari a 0,996%.

Le tariffe sono suddivise con le diverse tipologie di attrezzature:

- attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone Attrezzature di lavoro del gruppo SC;
- sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
- attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni;
- attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW ;
- impianti di riscaldamento oltre 116 Kw.

Le tariffe aggiornate sono riportate nelle tabelle allegate alla Nota ministeriale in esame.

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA PRODOTTO

PRODOTTI DA COSTRUZIONE, DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA DETERMINATI MATERIALI

Si ricorda che l'articolo 29 del D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020), recante norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli relativi alle radiazioni ionizzanti, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati prodotti da costruzione.

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto 2020, stabilisce che il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, sia fissato in 1 mSv/anno.

Sono soggetti alla suddetta disciplina i seguenti materiali naturali: alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi); materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss), porfidi, tufo, pozzolana, lava, derivati delle sabbie zirconifere. Si applica inoltre ai seguenti materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: le ceneri volanti; il fosfogesso; le scorie di fosforo; le scorie di stagno; le scorie di rame; i fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); i residui della produzione di acciaio.

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ADR

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE – NOVITA' 2021

Si segnala che è stato pubblicato l'Accordo Internazionale ADR 2021, contenente alcune novità che entreranno in vigore dal **1° luglio 2021**. Come di consueto l'Accordo ADR 2019 in scadenza potrà essere comunque ancora applicato fino al 30 giugno 2021, si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Di seguito, si segnalano alcune delle novità riportate nell'accordo:
obbligo di nomina del Consulente ADR esteso anche alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

Cap. 1.1.3.6.3 - viene inserito ONU 3549 in riferimento ai "RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L'UOMO, CATEGORIA A, SOLIDI / RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, SOLIDI".

Al 3.1.2.8 - Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.) – è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica. Esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-).

Capitolo 3.3 – Disposizioni speciali: DS 360 - i veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO

A BATTERIA. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.

Capitolo 4.1 – Utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi - l'istruzione di imballaggio P801a relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine "bidoni" nell'istruzione di imballaggio P801. L'istruzione di imballaggio P801 è stata quindi oggetto di sostanziale modifica.

Marchio per le pile/batterie al litio trasportate in esenzione: si passa da un minimo di 120 mm di larghezza x 110 mm di altezza a un minimo di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza, da 105 mm di larghezza x 74 mm di altezza a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza qualora le dimensioni del collo lo richiedano. E' specificato che il marchio può essere di forma rettangolare o quadrata, non più solo rettangolare.

Il paragrafo 5.4.1.1.1 è stato modificato per quanto concerne la lettera k) sul codice restrizione galleria: (k) per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l'indicazione "(—)".

EMERGENZA COVID-19

VALIDAZIONE DISPOSITIVI (DPI E MASCHERINE), ARPAV VENETO

Fonte Arpav Veneto

ARPAV è la struttura regionale individuata (con Decreto della Regione Veneto 10 ottobre 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 161 del 30 ottobre 2020) per la validazione in deroga dei dispositivi e delle mascherine importati, quali mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione individuale (DPI), fino alla conclusione della fase emergenziale (competenza attribuita ai sensi dell'art. 66 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 34 del 19 maggio 2020).

A tal scopo è stata istituita una task-force con l'obiettivo di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di DPI e mascherine per lo svolgimento delle attività produttive in sicurezza, attraverso l'evasione delle richieste di validazione. Nella task-force ci sono componenti di ARPAV, Regione Veneto e Azienda Ospedale Università Padova.

Le imprese importatrici dovranno sottoporre i prodotti ad ARPAV per la validazione prima dell'immissione in commercio.

La richiesta sarà vagliata di norma entro tre giorni lavorativi, con priorità alle ditte che commercializzano e/o distribuiscono i dispositivi nella regione e alle ditte con sede legale in Veneto che commercializzano e/o distribuiscono i dispositivi nella regione medesima.

Modello per validazione in deroga DPI

Modello per la validazione in deroga maschere facciali ad uso medico

Per presentare le richieste inviare una PEC a: art66bis@pec.arpav.it

Per ricevere informazioni sull'iter della richiesta inviare una mail a: art66bis@arpa.veneto.it

Conclusa la fase emergenziale (prevista ora sino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe) l'immissione e la commercializzazione sul mercato nazionale di questi prodotti tornerà a conformarsi alla disciplina comunitaria che prevede, per essi, la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Elenco tipologie DPI per i quali è possibile richiedere la validazione in deroga e norme tecniche di riferimento:

Protezione	Dispositivo	Norma di riferimento
protezione vie respiratorie	maschere facciali ad uso medico	UNI EN 14683:2019
protezione vie respiratorie	semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009
protezione occhi	occhiali a maschera	UNI EN 166:2004
protezione occhi e mucose	visiera	UNI EN 166:2004
protezione corpo	indumenti di protezione (DPI III cat.) camici, tute, calzari, cuffie	UNI EN 14126:2004 UNI EN ISO 13688:2013
protezione mani	guanti monouso (DPI III cat.)	UNI EN ISO 21420:2020 UNI EN ISO 21420:2020 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020

SICUREZZA LAVORO
RINNOVO PATENTINI GENERATORE DI VAPORE,
CHIARIMENTI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (NOTA N. 3395/2020)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, a seguito della pubblicazione del Decreto n. 94/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i patentini per la conduzione dei generatori di vapore hanno validità fino al compimento del settantesimo anno di età (art. 3 comma 4).

Tale disposizione, come chiarito dalla Nota INL prot. 3395 del 23.10.2020, trova applicazione anche in relazione ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto che si intendono rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni.

Ciò premesso, si rende noto che non sarà più necessario provvedere al rinnovo quinquennale degli stessi."

Il testo del Decreto 94/2020 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio Postale Privato
NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
ROE' – Prodotti antisettici - Igienizzanti
SAMSUNG – Elettronica Smartphones
SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali
SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere
STARHOTELS – Settore Alberghiero
TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.
TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo
TRANSALDI – Consulenze doganali
UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale
VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale
VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni
VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi
VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali